



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
L'AQUILA

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
L'AQUILA**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dall'art. 51, comma 1, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), si dichiara che la presente copia analogica della copia informatica del ricorso per l'instaurazione del giudizio di merito ex art. 669 *octies*, comma 6 c.p.c., con pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, relativa al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Teramo, sezione lavoro, R.G. 467/2019 LAV, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico reso disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della Giustizia, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.

L'Aquila, 26 marzo 2019

Francesca D'Ambrosio
Procuratore dello Stato

SCOLARATO
A.G.S. 115



Avvocatura dello Stato

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA

TRIBUNALE di TERAMO

in funzione di giudice del lavoro

RICORSO

PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO

EX ART. 669 OCTIES, COMMA 6 C.P.C.

PER

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ABRUZZO (C.F. 93028190663) in p.l.r.p.t., e per l'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "P. LEVI" DI S. EGIDIO ALLA VIBRATA – ANCARANO (C.F. 91021480677), in p. del Dirigente Scolastico p.t. rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, C.F. 80006940664, domiciliati presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila; PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

-ricorrenti-

CONTRO

TASSONE MAICA, C.F. TSSMCA87R50I348J, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriana Di Felice (C.F. DFLDRN87M68L103X, pec adriana.difelice@pec-avvocatiteramo.it) e Sara Volpini (C.F. VLPSRA87D57L103T pec sara.volpini@pecavvocatiap.it);

- resistente-

ANCHE NEI CONFRONTI DI

Docenti inseriti nella graduatoria di III fascia vigente nel triennio 2017/2020 per le classi di concorso A063, A 064 e A007 gestite dall'Istituto Omnicomprensivo di S. Egidio alla Vibrata-Ancarano e di riflesso delle scuole indicate nell'allegato B del modello di richiesta delle graduatorie di III fascia per gli aa. ss. 2017- 2020; Angelozzi Enrico, C.F. NGLNRC85H02L681D,

-altri resistenti-

PER L'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO

EX ART. 669 OCTIES C.P.C.:

a seguito ed in relazione dell'ordinanza n. 5254/2018 del 23.8.2018, R.G. 18/2018, del Tribunale di Teramo - Sezione lavoro

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

La Sig.ra Tassone Maica, in data 5.1.2018, proponeva ricorso cautelare d'urgenza (All. 0) con il quale lamentava la illegittimità dell'esclusione, a seguito di rettifica dei punteggi alla medesima attribuiti in precedenza, dalle classi di concorso A007, A064, A063.

Invero, con provvedimento del 4.11.2017, emesso dal Dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo "P. Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata - Ancarano, la sig. Tassone veniva esclusa dalle suddette classi di concorso per inidoneità del titolo di accesso posseduto e veniva revocato il contratto a tempo determinato stipulato per l'insegnamento della materia di Teoria, analisi e composizione presso l'Istituto M. Delfico-Montauti di Teramo.

La sig. Tassone allegava di aver dichiarato il possesso dei requisiti di cui al d.m. 259/2017, in specie della Laurea magistrale (LM 65) in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, che, a norma della tabella A del d.m. citato (spec. Pag. 86), impone (per le classi di concorso sopra enumerate) altresì il possesso di 48 CFU nel s.s.d. in Musicologia applicata Laurea magistrale ART-07.

Assumeva, altresì, che sebbene l'Amministrazione avesse riconosciuto in via di autotutela 6 CFU acquisiti nel piano degli studi universitario nell'insegnamento di laboratorio musicale, appartenente al s.s.d. di Musicologia applicata (L - ART 07), non aveva riconosciuto i 18 CFU in L-ART-07 acquisiti dalla docente nelle due prove finali sostenute per il conseguimento rispettivamente della laurea triennale e di quella magistrale, né era stato valutato il dottorato di ricerca che avrebbe svolto nel medesimo settore scientifico disciplinare L-Art-07.

L'assunto della sig.ra Tassone, riconosciuto dalla ordinanza cautelare (All. 1), è che "i crediti conseguiti in Musicologia e storia della musica durante il periodo di studi seguito dalla

ricorrente nel corso di Laurea triennali in Comunicazione artistica e multimediale devono essere sommati a quelli conseguiti nel medesimo settore scientifico disciplinare durante il percorso di studi relativo alla Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale. Agli insegnamenti in quello specifico settore... devono essere aggiunti anche i CFU conseguiti nelle due rispettive prove finali entrambe sostenute nell'ambito dell'SSD in musicologia e storia della Musica".

In altre parole, secondo la prospettazione della sig. Tassone, l'Istituto avrebbe errato nel non conteggiare i crediti conseguiti nelle due prove finali, che avrebbero dovuto essere conteggiati in quanto appartenenti *comunque* all'SSD rientrante nella categoria L-Art-07 (cioè il s.s.d. denominato Musicologia storia della musica per aver discusso una laurea triennale in Musica e Comunicazione e, la laurea magistrale in Musicologia applicata entrambe ritenute rientrare nell'ambito L-Art/07).

Il giudice della fase cautelare ha accolto il ricorso ex art. 700 sul presupposto che, nonostante l'assenza nel D.M. 259/2017, allegato A, di un riferimento alla prova finale, il fatto che *"la prova finale attribuisce un determinato numero di crediti formativi universitari, al pari degli esami e delle altre verifiche di profitto, il riferimento a questi, operato nelle note 1 e 2 dell'Allegato A al d.m. 259/2017, rispettivamente per le classi di concorso A-63 e A-64 senza alcuna distinzione tra esami e prova finale, appare riferibile anche ai crediti formativi attribuiti alla prova"*.

Tutto ciò premesso, le Amministrazioni in epigrafe, in quanto risultate soccombenti in sede cautelare, hanno interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena al fine di ottenere una sentenza di merito che tolga efficacia al regolamento di interessi stabilito all'esito della fase cautelare.

Al riguardo si precisa che, assunta nel giudizio cautelare la posizione di parte resistente, le Amministrazioni scolastiche in epigrafe hanno subito un provvedimento anticipatorio concesso su ricorso ex art. 700 c.p.c.; da ciò deriva che sussiste l'interesse delle Amministrazioni scolastiche a far accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della originaria ricorrente Tassone Maica ad essere inserita, per le classi di concorso A-63 e A-64, nelle graduatorie di III fascia, gestite dall'Istituto Omnicomprensivo "P. Levi" di S. Egidio alla Vibrata – Ancarano, e all'attribuzione dei crediti formativi universitari conseguiti dalla docente, compresi in essi quelli relativi alle prove finali del corso di laurea triennale di quello magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale.

L'interesse a proporre tali domande, con i conseguenti effetti ripristinatori derivanti da detto accertamento, emerge dalla recente riforma legislativa introdotta con i nuovi commi 6 e 7 dell'art.

669 octies c.p.c., i quali, come noto, hanno eliminato l'obbligo per il ricorrente in via cautelare di iniziare il giudizio di merito entro un termine perentorio.

Con il presente atto, dunque, le Amministrazioni in epigrafe, *ut supra*, introducono il giudizio di merito per sentir accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della originaria ricorrente Tassone Maica ad essere inserita, per le classi di concorso A-63 e A-64, nelle graduatorie di III fascia, gestite dall'Istituto Omnicomprensivo "P. Levi" di S. Egidio alla Vibrata - Ancarano, e all'attribuzione dei crediti formativi universitari conseguiti dalla docente, compresi in essi quelli relativi alle prove finali del corso di laurea triennale di quello magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale., con i conseguenti effetti ripristinatori derivanti da un tale accertamento, e ciò sulla base dei seguenti motivi in

DIRITTO

L'assunto del giudice di cui all'ordinanza cautelare è viziato da una pluralità di errori logici e interpretativi che vanno definitivamente sciolti sul piano dello stretto diritto, in quanto - per vero - hanno quale effetto di tradursi in una palese violazione di legge.

Prendiamo le mosse da un dato pacifico:

la sig.ra Tassone ha conseguito la Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM-65) la quale, ai sensi della tabella A del d.m. 259/2017 è riconosciuta quale titolo di partecipazione alle classi di concorso A063, A064 con delle ben precise chiose, individuate alle note 1 e 2.

Si fotorigrafica per comodità di consultazione:

NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE E CORRISPONDENZA CON PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO		REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI				
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 30/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso DM 22/2005 (nuove specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree magistrali DM 270/2004 Diplomi accademici di II livello	Note	Indirizzi di studi
A-63 NUOVA (A)	Tecnologie musicali	Diploma di conservatorio in musica elettronica	LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (1) LS 51-Musicologia e beni musicali (1) LS 73-Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (1)	LM 43- Metodologie matematiche per le discipline umanistiche (1) LM 45- Musicologia e beni culturali (1) LM 65- Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (1) DA- Discipline musicali ad indirizzo tecnologico DA- Discipline tecnologico-interpretative DA- Discipline tecnologico-multimediali DA- Discipline tecnologico-elettroacustiche DA- Musica elettronica DA- Musica elettronica e tecnologia del suono DA- Musica e nuove tecnologie DA- Musica scienza e tecnologia del suono	(1) Fino a quando non verranno a riporsi gli specifici percorsi dell'anno, a cominciare con il nuovo ordinamento 2018/2019, la regola di accessi al concorso stabilito nella ex classe di concorso A061 e A062 o A077 prevede la possesso del Diploma accademico di II livello in Musica, connessa a tecnologia del suono, in cui il D.M. 40/2017 e del Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico, di cui il D.M. n. 40/21/1/2004 e del Diploma accademico di II livello "musica elettronica e tecnologia del suono" di cui il D.M. 39 del 17/1/2007 e del Diploma di "Musica elettronica" (vecchio ordinamento), e di qualsiasi Diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio legato a loro comprese almeno 36 crediti in materia delle nuove tecnologie tecnologiche e della musica elettronica (1) (ex classe 48 vecchia ex art. 100 articolo disciplinare L-40/02	LICEO MUSICALE E COREUTICO - sezione Musicale -Tecnologie musicali

NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI ADESIONE E CORRISPONDENZA CON PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO		REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ADESIONE				
Codice	Determinazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (vecchio ordinamento)	Titoli di accesso DM 22/2005 (nuove specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Laurea magistrale DM 270/2004 Diplomi accademici di II livello	Note	Indirizzo di studio
A-64 NUOVA Ia	Teoria, analisi e composizione	Laurea in Musicologia; Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (1) Diploma di Paleografia e filologia musicale Diploma di Canto. Composizione polifonica vocale; Nuova didattica della composizione; Didattica della musica; Direzione di orchestra; Musica corale e direzione del coro; Musica sinfonica; Musica sacra; Musica vocale da camera. Preparazione: Strumentazione per banda, Jazz, Arpa, Chitarra, Contrabbasso; Fisarmonica, Liuto, Mandolino; Organo e composizione organistica. Pianoforte: Viola; Viola da gamba; Violino. Violoncello; Straniera a fiato. Astenersi titoli di corso musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni, svolta presso i conservatori	LS 20 - Informatica per le discipline umanistiche (2) LS 51 - Musicologia e beni musicali (2) LS 71 - Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (2)	LM 47 - Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (2) LM 45 - Musicologia e beni culturali (2) LM 55 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (2) DA - Biblioteconomia e filologia moderna DA - Biblioteconomia e filologia musicale DA - Canto DA - Composizione DA - Composizione audiovisiva e sound design DA - Composizione e arrangiamento jazz DA - Composizione per orchestra di fiati DA - Didattica della musica e dello strumento DA - Direzione di coro e composizione corale DA - Direzione d'orchestra DA - Direzione per orchestra di fiati DA - Discipline compositive DA - Discipline didattiche DA - Discipline di sistema DA - Discipline esecutive DA - Discipline etniche DA - Discipline informatico-musicali DA - Discipline letterarie DA - Discipline musicali DA - Discipline musicologiche DA - Discipline orchestrali DA - Discipline tecnico-pratiche DA - Discipline tecnico-teatrali DA - Discipline relative al canto. DA - Discipline relative alla	1) Fino a questo corso di studio è prevista la specificazione del titolo e il numero di specifici percorsi didattici, i programmi ed i titoli di studio. 2) CONCORSO: la scelta di esami è decisa dal giudice sulla base dei criteri di concorso A-63 e A-64 e A-67 in possesso del diploma di vecchio ordinamento e di diploma di laurea di II livello in composizione, direzione d'orchestra, organo e composizione organistica, musica corale e direzione del coro - accompanimento per banda. 3) La scelta di discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è fatta di competenza parità di grado di studio, sempre sulla base delle discipline formative per quelle per l'indirizzo della musica (vecchio ordinamento) e della musica, direzione di orchestra e composizione, piano della musica (Vedi Tab. A-1) 4) Con questo corso di studio si accede a tutte le discipline L-A-ART/07	LICEO MUSICALE E COREUTICO - sezione Musicale Teoria, analisi e composizione

In specie, la LM-65 deve essere accompagnata da almeno 48 crediti formativi nel settore scientifico disciplinare L-ART/07.

Secondo il giudice della fase cautelare, per il semplice fatto che il diploma di laurea generi crediti formativi, allora sarebbe giocoforza riconoscere questi crediti come conseguiti nel settore scientifico-disciplinare cui l'esame di laurea abbia fatto riferimento.

Particolarmente significativo è il seguente passaggio dell'ordinanza cautelare:

“Atteso che la prova finale attribuisce un determinato numero di crediti formativi universitari, al pari degli esami e delle altre verifiche di profitto, il riferimento a questi, operato nelle note (1 e 2) dell’Allegato “A” al d.m. n. 259 del 2017, rispettivamente per le classi di concorso A-63 e A-64, senza alcuna distinzione tra esami e prova finale, appare riferibile anche ai crediti formativi attribuiti alla prova finale. La circostanza del consistere la prova finale nella dissertazione su un tema scelto dal candidato (anziché nella verifica di profitto relativa alla materia d’insegnamento oggetto di un corso, che lo studente è tenuto a seguire in base al piano di studio approvato) lascia del tutto impregiudicata la necessità anche di tale prova, ai fini del conseguimento del titolo, sicché la riserva alla prova stessa di un peso specifico in termini di crediti formativi ne conferma la natura di parte integrante dei corsi accademici a tutti gli effetti; è la mancata menzione, nelle attestazioni rilasciate dall’Università, del settore scientifico disciplinare di appartenenza della specifica materia d’insegnamento su cui si svolge la prova finale, che si giustifica... con l’estraneità di essa al

pi9ano di studio, circostanza che, come appena detto ne lascia impregiudicata la necessità della valutazione ai fini dei crediti formativi riservatili.

Il ragionamento è fallace in quanto non si avvede che, partito dal dato testuale (che nelle note al d.m. fa riferimento all'esistenza di crediti formativi *conseguiti in uno specifico settore scientifico disciplinare* (nella specie: L-ART/07)) ha finito per sovvertirlo in quanto l'ha inteso come riferito ai crediti formativi *complessivamente conseguiti nella classe di laurea di appartenenza del settore stesso.*

Il che, tuttavia, costituisce una forzatura evidente del dettato normativo: nella nota 2, con riferimento alla laurea LM 65 si specifica che essa è appartenente alla classe di concorso (A63 e A64) a condizione che ci siano *"almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L-ART/07"* (enfasi aggiunta).

Sotto un profilo sintattico-grammaticale, è evidente che tale tabella deve essere letta nel senso che *"la laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale costituisce requisito di accesso alla classe di concorso A64, con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L-Art/07"*. Il che vuol dire, che i 48 crediti devono essere conseguiti nel settore e che il d.m. *non fa riferimento genericamente ai crediti formativi* (i quali sono certamente conseguibili, anche ad altri fini, anche con l'esame di laurea) ma a crediti formativi conseguiti in uno *specifico procedimento formativo.*

Dunque, la questione non è semplicemente quella di stabilire se la laurea generi o meno crediti formativi, ma se l'esame di laurea sia riferibile (i.e. appartenente) a un settore scientifico disciplinare o meno.

Il fatto rilevante, in altre parole, è se l'esame di laurea costituisce esame in un *settore scientifico disciplinare* o meno. Al fine di sciogliere il problema – che va risolto in senso *negativo* – non è sufficiente affermare che non vi sia una distinzione espressa tra crediti formativi attribuiti dal superamento di esami e da prova finale. Infatti, il d.m. richiama espressamente *i crediti conseguiti in un certo settore scientifico disciplinare*, dunque la vera questione giuridica è costituita dalla possibilità di ritenere che la laurea *sia corrispondente a formazione in un settore scientifico disciplinare*, nella specie quello oggetto della "tesi di laurea". Ciò in quanto il richiamo della nota 2 è ai crediti *di un settore scientifico disciplinare*, e non ai crediti forniti dalla laurea in un ambito disciplinare. Quindi, deve chiarirsi se la laurea attribuisca crediti in un settore scientifico disciplinare.

Qui sopraggiunge con tutta evidenza l'insussistenza dell'avverso diritto: nessuna norma, né legislativa, né regolamentare né di prassi consente una conclusione in senso affermativo.

Che cos'è un settore scientifico disciplinare?

Il settore scientifico disciplinare è un codice identificativo di un insegnamento che ne consente l'inserimento in un gruppo in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica (v. art. 14 legge 341/1990, con la quale sono stati per la prima volta introdotti. Ora vedasi, in senso conforme, art. 17, comma 99 - Legge 15/05/1997, n. 127 e i conseguenti D.M. identificativi).

Dunque, il collegamento è tra il settore e *l'insegnamento*, esso deve fare riferimento ad una *formazione in un insegnamento*: concetto che, evidentemente, non può sovrapporsi al fatto che una determinata attività generi crediti formativi. Altro è dire che un'attività genera crediti formativi, altro è dire che quella attività sia corrispondente a un settore scientifico disciplinare. Si tratta di istituti del diritto amministrativo scolastico e universitario del tutto diversi e rigorosamente disciplinati, sicché non se ne può dare un'interpretazione che non sia rigorosa.

Infatti, l'affermazione della Tabella A, nota 2, per la classe di concorso A64 e A63, implica la necessità che il conseguimento di 48 crediti formativi *sia avvenuta in un settore scientifico disciplinare*, e quindi, siccome il settore scientifico disciplinare è *nient'altro che un insegnamento* è evidente che, per essere ammessi alla classe di concorso, deve considerarsi necessariamente un credito formativo *conseguito in un insegnamento*.

Il credito formativo conseguito con la laurea, pertanto, per la natura stessa dell'esame di laurea che è il completamento del percorso *degli insegnamenti* (gli insegnamenti sono finiti e completati quindi il laureando si laurea) non corrisponde a un insegnamento perché non è il portato di un *profitto legato a un insegnamento* bensì il profitto legato ad un'attività formativa, ma diversa dall'esito di un insegnamento.

D'altra parte, sia consentito esemplificare con un ragionamento per assurdo volto a dimostrare l'erroneità di una lettura che pretenda di far rientrare l'argomento della tesi di laurea o la cattedra di riferimento con la riferibilità a un settore scientifico disciplinare.

Si pensi a un candidato che scelga di laurearsi nella materia di diritto privato (settore s.s.d. IUS/01), con una tesi sui contratti del diritto agroalimentare europeo ma che il candidato non avesse – nel suo piano di studi – la materia di diritto agrario (settore s.s.d. IUS/03), sicché lo stesso non ha sostenuto il relativo esame. *Nulla quaestio* sull'ammissibilità di una tesi di

laurea di tal fatta: ma si può dire che, per il solo fatto che la medesima tesi avrebbe potuto far oggetto dell'esame e del corso di diritto agrario, lo studente in questione abbia conseguito crediti formativi in diritto agrario?

La risposta non può che essere negativa: il settore scientifico disciplinare è quello cui appartiene l'insegnamento in relazione al quale si è conseguito un credito, non quello – del tutto occasionale – dell'argomento o della materia cui fa riferimento la laurea, perché essa è un risultato che dà profitto (e quindi crediti) *non in riferimento a un insegnamento, bensì – in senso diametralmente opposto – in riferimento a un'attività che postula l'esatto opposto dell'esistenza di un insegnamento, ossia la dimostrazione dell'avvenuto conseguimento di una specialità, la "facoltà"*. Il nome deriva, infatti, dal latino medievale *facultas* e dal fatto che tali istituzioni permettevano, almeno inizialmente, l'esercizio (o facoltà) di esercitare una certa professione. Dunque la laurea suggellava (e suggella) tale "facoltà": l'esame di laurea non è il frutto di un insegnamento, e i suoi crediti non sono riferiti a un "settore scientifico disciplinare" nonostante sia normalmente conseguita con una tesi su una materia, in quanto il suo conseguimento non discende dal compimento di studi *sulla materia* bensì dal compimento di studi *su un insieme di materie*, indistinto ma afferente alla "facoltà", e l'esame non è una *prova della conoscenza della materia* (se mi laureo in diritto processuale civile, non è come se avessi fatto un secondo esame di diritto processuale civile) bensì una prova di aver completato un corso mediante l'elaborazione di uno studio *originale*.

Da tali considerazioni, non può che discendere che la sig.ra Tassone non ha, per il solo fatto di aver conseguito la Laurea LM65, conseguito anche i crediti nel SSD richiesto per le classi di concorso A63 e A64 (vd. in tal senso anche All 5). E, quindi, correttamente l'Amministrazione non aveva considerato gli esami di laurea ai fini della determinazione dei crediti formativi, non in quanto le lauree non producano crediti, ma in quanto producono crediti *diversi da quelli richiesti dal d.m. sulle classi di concorso*.

Conseguentemente, va revocata l'ordinanza 18/2018, e, accertata l'insussistenza del diritto all'inserimento nella classe di concorso, disposta la piena efficacia del provvedimento dell'Istituto P. Levi 10137/C7c del 4.11.2017, ordinata la cessazione del rapporto di impiego instaurato sulla scorta del punteggio, con riserva dell'azione di restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza e dei contratti eventualmente conclusi e rifusione delle spese anche della fase cautelare.

Le Amministrazioni in epigrafe, *ut supra*, instano quindi affinché l'Ill.mo Tribunale adito, previo espletamento degli adempimenti di rito, autorizzata l'istanza ex art. 151 c.p.c. di seguito proposta, fissi l'udienza di comparizione delle parti e discussione del presente ricorso, ed accolga nel merito le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, così statuire:

- in via preliminare: revocare e, in ogni caso, dichiarare priva di effetti l'ordinanza cautelare R.G. 18/2018 n. 5254/18 del 23 agosto 2018 del Tribunale di Teramo - Sezione lavoro per tutti i motivi dedotti in atti;
- nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della originaria ricorrente Tassone Maica ad essere inserita, per le classi di concorso A-63 e A-64, nelle graduatorie di III fascia, gestite dall'Istituto Omnicomprensivo "P. Levi" di S. Egidio alla Vibrata - Ancarano, e all'attribuzione dei crediti formativi universitari conseguiti dalla docente, compresi in essi quelli relativi alle prove finali del corso di laurea triennale di quello magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale; disporre la piena efficacia del provvedimento dell'Istituto P. Levi 10137/C7c del 4.11.2017; ordinare la cessazione del rapporto di impiego instaurato sulla scorta del punteggio; con riserva dell'azione di restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza e dei contratti eventualmente conclusi e rifusione delle spese anche della fase cautelare;
- per l'effetto, rigettare le domande proposte dall'odierna controparte con l'originario ricorso ex art. 700 c.p.c. siccome infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
- Con ogni conseguente statuizione volta a far cessare gli effetti della cautela concessa e a ripristinare la situazione anteriore alla pronuncia ed esecuzione dei provvedimenti cautelari.
- Adottare ogni conseguente statuizione sulle spese anche della fase cautelare.

Ai fini della prenotazione a debito del contributo, si dichiara che trattasi di procedimento in materia di lavoro di valore indeterminabile e perciò il valore del contributo unificato da prenotarsi a debito è pari ad € 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA: si richiede l'acquisizione:

a) del fascicolo d'ufficio relativo alla precedente fase cautelare definita con ordinanza ex art. 700 c.p.c. RG 18/2018 resa il 23 agosto 2018 dal Tribunale di Teramo - Sezione lavoro.

Si depositano, inoltre, i seguenti documenti:

- 0) Ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G. 18/2018);
- 1) Duplicato informatico dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Teramo ex art. 700 c.p.c. del 23 agosto 2018- Sezione lavoro n. 5254/18;
- 2) Memoria di costituzione;
- 3) Allegati alla memoria di costituzione;
- 4) Note di replica;
- 5) Scheda informativa UNITE;
- 6) D.M. n. 259/2017.

L'Aquila, 8 marzo 2019

Francesca D'Ambrosio
Procuratore dello Stato

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

PER

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ABRUZZO (C.F. 93028190663) in p.l.r.p.t., e per l'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "P. LEVI" DI S.EGIDIO ALLA VIBRATA - ANCARANO (C.F. 91021480677), in p. del Dirigente Scolastico p.t. rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, C.F. 80006940664, domiciliati presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila; PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

PREMESSO CHE

- Il ricorso per l'introduzione del giudizio di merito ha ad oggetto la legittimità dell'esclusione della Sig.ra Tassone Maica dalle graduatorie di Istituto di III fascia per le classi di concorso A063 ed A064;
- L'ordinanza di cui, tra l'altro, si chiede la revoca in questa sede è stata pronunciata anche nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria di III fascia vigente nel triennio 2017/2020 per le classi di concorso A063, A064 e A007 gestite dall'Istituto Omnicomprensivo di S. Egidio alla Vibrata- Ancarano e di riflesso delle scuole indicate nell'allegato B del modello di richiesta delle graduatorie di III fascia per gli aa. ss. 2017-2020;

RILEVATO CHE

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati e, cioè, a tutti gli iscritti nelle graduatorie di Istituto e di Circolo di III fascia valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato negli a.a.s.s. 2017-2020 ed ulteriormente collocati nei venti Istituti indicati

nel modello B allegato alla domanda per inserimento nelle graduatorie III fascia personale docente;

CONSIDERATO CHE

- L'elevato e non preventivabile numero dei controinteressati;
- La tradizionale notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (vd. CDS n. 106/1990), atteso che non può ragionevolmente invocarsi che un cittadino mediamente diligente prende visione costante degli annunci contenuti nel predetto testo;

RILEVATO INFINE CHE

- In alternativa alla notifica per pubblici proclami è utilizzata sistematicamente dal GO, in tutte le ipotesi di controversie collettive (vd. sito MIUR), la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata nel procedimento,

FANNO ISTANZA

- Affinché codesto Ill. mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento del ricorso e dell'ordinanza nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero ovvero dell'Ufficio Scolastico Regionale ricorrenti;

- VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza: quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso per l'introduzione del giudizio di merito sul sito internet del MIUR ovvero dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, se del caso con inserzione in G.U. dell'avviso di tale pubblicazione.

L'Aquila, 8 marzo 2019

Francesca D'Ambrosio

Procuratore dello Stato

TRIBUNALE DI TERAMO

n. r.g. 467 /2019

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt. 415 comma 2°, 416 comma 1° Cod.Proc.Civ. nel testo modificato con Legge 11/08/73 n°533;

FISSA

la discussione del predetto ricorso all'udienza del giorno 4 luglio 2019 alle ore di rito, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente;

AVVERTE

il convenuto che è suo onere costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale dovranno esser proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova, con avviso che in nessun caso potrà tenersi conto di documenti per i quali non sussista prova certa di tempestiva produzione;

considerato che la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notifica mediante inserimento di avviso nell'area tematica del sito del MIUR, richiesta che va accolta in ragione dell'idoneità della decisione, se di rigetto della domanda di accertamento negativo, ad incidere sulla posizione in graduatoria di una pluralità di docenti iscritti nella graduatoria di III fascia non preventivabile;

MANDA

alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto al convenuto, entro dieci giorni dalla data dell'invio telematico alla parte ad opera della Cancelleria e per l'inserimento nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR.

Teramo, 15/03/2019

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr. Giuseppe Marcheggiani